PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 47 (Capitolato Allegato C)

Ove il Governo avesse bisogno di spedire masse di truppa o materiale ed oggetti attinenti al servizio militare ad un punto qualunque della rete concessa, la societa' sara' tenuta di mettere tosto a di lui disposizione tutti i mezzi di trasporto di cui essa si vale per l'esercizio della sua linea.

In questo caso, e sempre che si verifichi sospeso per tal servizio ogni altro trasporto particolare sul tratto di linea usato dal Governo, verra' pagata da esso Governo per i trasporti da lui eseguiti la meta' dei diritti stabiliti dalla tariffa generale.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-47/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it